

## Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

### Parte N. 30

**Sintesi:** L'art. 65 del t.u. 131/1986, in materia di divieti relativi agli atti non registrati, precisando al 5 comma che rimane fermo il disposto degli artt. 2669 e 2836 del codice civile per gli atti da trascrivere o iscrivere nei registri immobiliari, ha fugato ogni dubbio circa la possibilita', per il conservatore dei registri immobiliari, di trascrivere atti non registrati. Il divieto posto a carico degli impiegati dell'amministrazione dello stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, di ricevere in deposito o di assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso e non registrati non opera, in seguito alla disposizione introdotta nel 3 comma. Lettera e). Dell'art. 66, in presenza di copie di atti che il pubblico ufficiale e' tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici. Il 3 comma dell'art. 65 ha eliminato il divieto per gli impiegati di cui sopra di ricevere in deposito o di assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in caso d'uso, disponendo pero' che essi sono tenuti a trasmettere gli atti stessi in originale o in copia autenticata all'ufficio del registro ai fini della registrazione d'ufficio. Il 4 comma dell'art. 65 ha introdotto la norma per cui gli impiegati delle cciaa e quelli addetti alla tenuta di albi previsti dalle vigenti leggi non possono procedere all'iscrizione di societa' all'anagrafe delle ditte o negli albi se non venga prodotto l'atto scritto e registrato da cui risultra la costituzione di societa'. Il 6 comma contiene alcune nuove disposizioni relative ai casi in cui i provvedimenti giurisdizionali o i lodi arbitrali devono essere registrati, le relative modalita' e i soggetti tenuti a provvedervi.

### Testo:

Il titolo sesto detta alcune norme di carattere generale e sancisce alcuni obblighi non solo degli uffici dipendenti dalla Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari, ma anche di pubbliche amministrazioni, nonche' di pubblici ufficiali, per la corretta applicazione del tributo di registro.

Degna di rilievo sono le modifiche apportate alle precedenti disposizioni dagli articoli 65, 66 e 68.

L'articolo 65 appare razionalizzato rispetto al corrispondente articolo 63 del precedente decreto.

Gia' l'intitolazione dell'articolo stesso, che e' stata modificata rispetto alla precedente formulazione "divieti relativi agli atti non registrati", introduce una piu' ampia disamina dei divieti nei confronti dei soggetti sopraindicati, divieti che non si limitano a quelli relativi alla allegazione ed alla enunciazione degli atti non registrati. L'inciso iniziale del primo comma dell'articolo 63 del D.P.R. n.634 del 1972 ("salvo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del codice civile") e' stato trasfuso in un apposito comma (il quinto) di nuova formulazione. La diversa collocazione di tale disposizione non ha un carattere soltanto sistematico, ma serve ad eliminare qualche perplessita' sorta in sede di applicazione del D.P.R. n.634 del 1972.

Infatti, poiche' nel II comma del previgente art.63, che poneva tra l'altro il divieto per gli impiegati dell'amministrazione dello Stato di ricevere in deposito o di assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso e non registrati, non era ripetuto l'inciso sopra richiamato, era sorto il dubbio che la mancanza del medesimo inciso precludesse, ad esempio, al conservatore dei registri immobiliari di trascrivere atti non registrati. Ora tale dubbio e' stato eliminato essendo stato esplicitamente stabilito, nel V comma dell'art.65, che rimane fermo il disposto degli artt. 2669 e 2836 cc per gli atti da trascrivere o iscrivere nei registri immobiliari.

Ulteriore effetto della suaccennata razionalizzazione delle disposizioni contenute nell'art. 63 del dpr 634/72 e' lo sdoppiamento in due distinti commi (il II ed il III dell'art.65) delle disposizioni di cui al II comma dello stesso art.63.

Il divieto posto, dal ripetuto II comma dell'art.63, a carico degli impiegati dell'amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, di ricevere in deposito o di assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso e non registrati e' stato dunque confermato dal II comma dell'art.65. Peraltro, in coordinamento con la disposizione introdotta dalla lett. e) del II comma del successivo art.66, e' stato previsto che il divieto in parola non operi in presenza di copie di atti che il pubblico ufficiale e' tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici.

Il divieto posto, sempre dal richiamato II comma dell'art.63 del dpr 634/72, a carico degli impiegati sopra individuati, di ricevere in deposito o di

assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in caso d'uso e' stato poi eliminato e la nuova disposizione collocata nel III comma dell'art. 65. Quest'ultimo invero prevede che gli impiegati indicati nel comma precedente possono ricevere in deposito atti soggetti a registrazione in caso d'uso ed assumere gli atti depositati a base dei loro provvedimenti, ma sono tenuti a trasmettere gli atti stessi in originale o in copia autenticata all'ufficio del registro ai fini della registrazione d'ufficio. In coerenza con quanto stabilito dalla seconda parte della lett. e) del I comma dell'art.15 la richiesta per la registrazione d'ufficio deve essere fatta in tali casi dal direttore dell'ufficio del registro cui vengono trasmessi gli atti da registrare in caso d'uso.

Il IV comma dell'art.65 recependo il disposto del I comma dell'art.3 della L. 23.12.82 n.947, dispone che gli impiegati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli impiegati addetti alla tenuta di albi previsti dalle vigenti leggi non possono procedere all'iscrizione di societa' all'anagrafe delle ditte o negli albi se non venga prodotto l'atto scritto e registrato da cui risulti la costituzione della societa'. La norma di cui al VI comma dell'articolo in esame ribadisce anzitutto che i divieti di cui al I e II comma dello stesso articolo non si applicano per gli atti allegati alle citazioni, ai ricorsi ed agli scritti defensionali o comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e ad arbitri, ne' per quelli indicati nei provvedimenti giurisdizionali o nei lodi arbitrali. Peraltro la medesima norma dispone che, quando il provvedimento e il lodo sono stati emessi in base a tali atti, questi ultimi devono essere inviati, unitamente con il provvedimento o con il lodo, a cura del cancelliere o del segretario competente, all'ufficio del registro il quale provvedera' a registrarli ai sensi dell'art.15.

Peraltro, proprio al fine di rendere possibile la registrazione d'ufficio degli atti in base ai quali e' stato emesso il lodo arbitrale, il medesimo VI comma dell'art.65 stabilisce che la parte interessata all'esecutivita' del lodo deve depositare tali atti nella cancelleria della pretura unitamente al lodo stesso.

La norma e' in sintonia con il dettato della legge 9.2.83 n.28 secondo la quale soltanto se la parte interessata intende fare eseguire il lodo, questo deve essere depositato in cancelleria: la richiesta di esecutivita' del lodo invero e' volontaria. Una volta pero', richiesto ed ottenuto dal pretore il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale, l'obbligo della registrazione in termine fisso di tale provvedimento deriva dall'art.37 che disciplina la registrazione degli atti dell'autorita' giudiziaria, e deve essere adempiuto nel termine sancito dall'art.13 con tutte le conseguenze circa il pagamento delle imposte dovute e delle penalita' applicabili per gli atti depositati.